



BIBLIOTECA DEI SAPERI

I Principi generali del diritto internazionale

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo i Principi generali del diritto internazionale.

In particolare, andremo ad approfondire:

- le Fonti del diritto internazionale
- i Soggetti del diritto internazionale
- gli Organi giurisdizionali

Cominciamo...

Le Fonti del diritto internazionale

Il diritto internazionale può definirsi come l'ordinamento giuridico della Comunità internazionale. La società internazionale non è una società organizzata di individui, bensì una società composta da Stati sovrani, quali soggetti primari del diritto internazionale. Accanto agli Stati sovrani troviamo le Organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Le attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto vengono esercitate dagli stessi soggetti dell'ordinamento, tra i primi dagli Stati sovrani, riflettendo una situazione di uguaglianza formale degli Stati.

Le tradizionali fonti del diritto internazionali sono:

- 1) la **Consuetudine**, come fonte primaria. Può definirsi come la ripetizione di un comportamento da parte degli Stati e dei membri della società internazionale, accompagnata dalla convinzione che tale comportamento sia conforme al diritto. Si tratta di fonti non scritte, il cui accertamento è operato dal giudice internazionale e dal giudice interno. La prassi (consuetudine) degli Stati deve essere sufficientemente diffusa, costante e uniforme. La c.d. "consuetudine particolare" o "speciale", crea invece norme di diritto internazionale particolare che vincolano esclusivamente un determinato numero di Stati. Tra i possibili casi vi sono la consuetudine locale (o regionale), che si forma

esclusivamente tra gli Stati che appartengono a una determinata area geografica o geo-politica, la consuetudine modificatrice o integratrice di un Accordo multilaterale, che si forma tra gli Stati parti di un Trattato per modificarne o integrarne il contenuto in assenza di un formale emendamento del Trattato

- 2) l'**Accordo** (detto anche Trattato o Convenzione), come fonte secondaria. Si può definire come l'incontro delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti di diritto internazionale, generalmente di Stati sovrani, dirette a creare norme giuridicamente vincolanti nei loro rapporti internazionali. L'Accordo internazionale prevale quasi sempre, nei rapporti tra le parti, sulle norme generali di fonte consuetudinaria.

Si distingue tra:

- **Trattati stipulati in forma semplificata.** Sono stipulati mediante la firma ad opera dei plenipotenziari o mediante scambio di note diplomatiche, in genere sono Trattati bilaterali
- **Trattati stipulati in forma solenne.** Sono stipulati mediante un atto successivo alla firma e la ratifica avviene ad opera del Capo dello Stato

Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 87 Cost. attribuisce la competenza a ratificare i Trattati internazionali al Presidente della Repubblica e l'art. 117, ult. Co., Cost. dispone che la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con Stati e intese con Enti territoriali interni ad altro Stato. Per quanto riguarda i veri e propri accordi con altri Stati, la Regione può stipulare solo tre categorie di accordi:

- Accordi esecutivi o applicativi di accordi internazionali in vigore
- Accordi di natura tecnico-amministrativa
- Accordi di natura programmatica

Per quanto riguarda l'efficacia del Trattato nel tempo, l'art. 28 Cdt (Convenzione sul diritto dei Trattati di Vienna del 1969) enuncia la regola generale dell'irretroattività dei Trattati, mentre per quanto riguarda l'efficacia del Trattato nello spazio, l'art. 29 Cdt stabilisce che "un Trattato vincola ciascuna delle parti rispetto all'intero suo territorio" con riferimento ai Trattati stipulati tra Enti territoriali. Per quanto attiene l'efficacia soggettiva, un Trattato non crea né obblighi, né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso (art. 34 Cdt).

Alcuni Trattati internazionali distinguono tra **Emendamento**, che consiste nell'adozione di modifiche a singole disposizioni del Trattato e **Revisione**, che consiste nell'adozione di modifiche più incisive che coinvolgono il Trattato nel suo complesso. Va, invece, distinta l'adozione di un **Accordo di modifica** di un Trattato multilaterale limitatamente ai rapporti tra alcune parti (art. 41

Cdt), sempre che non vi sia la violazione del Trattato multilaterale. In caso contrario, l'Accordo modificativo sarà valido, ma le parti saranno responsabili di un illecito nei confronti delle parti del Trattato, che non sono parti dell'Accordo modificativo. Ciò vale anche nel caso in cui alcune parti di un Trattato multilaterale concludano un **Accordo sospensivo** mediante il quale intendano sospendere temporaneamente l'applicazione del Trattato, o di alcune sue disposizioni, nei rapporti reciproci (art. 58 Cdt)

- 3) le **Fonti previste dall'Accordo**, quali fonti di terzo grado. Sono fatti, atti o procedimenti che, in virtù di un Accordo internazionale, sono idonei a creare norme vincolanti per le parti dell'Accordo. Particolare rilievo assumono i Trattati istitutivi di Organizzazioni internazionali, perché alcuni di essi prevedono che organi collegiali possano adottare atti vincolanti per i membri dell'organizzazione

L'Invalidità, l'Estinzione e la Sospensione dell'applicazione dei Trattati

Si parla di Invalidità del Trattato quando, in presenza di determinate cause, un Trattato è sin dall'inizio improduttivo di effetti giuridici. Le cause di invalidità per la maggior parte sono cause che inficiano la volontà degli Stati ad obbligarsi:

- i **vizi della volontà** provocano l'invalidità del Trattato, e quindi la nullità, solo se questo è bilaterale
- mentre resta valido e vincolante per gli altri Stati contraenti se questo è multilaterale

Si parla, invece, di **Estinzione** del Trattato quando un Trattato valido cessa di produrre gli effetti per:

- cause riconducibili alla comune volontà dei contraenti
- cause previste da norme di diritto internazionale consuetudinario
- violazione di una norma cogente

Si parla, infine, di **Sospensione** dell'applicazione del Trattato quando le cause sono riconducibili alla comune volontà delle parti.

Le altre cause di Estinzione o Sospensione sono:

- l'inadempimento del Trattato, quale fatto illecito dello Stato, che riguarda la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del Trattato (art. 60 Cdt)
- l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del Trattato
- il sopravvenire di un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della stipulazione del Trattato

Applicazione del diritto internazionale all'interno dello Stato

Il diritto interno statale deve necessariamente conformarsi agli obblighi internazionali che incombono allo Stato in virtù di una norma internazionale.

L'Adattamento del diritto interno al diritto internazionale consiste nell'integrare o modificare le norme interne statali, per renderle conformi agli obblighi che derivano dal diritto internazionale, per evitare il rischio dell'illecito internazionale.

Gli illeciti internazionali si distinguono in:

- **illeciti commissivi**, quando l'obbligo violato imponeva allo Stato di non tenere un determinato comportamento
- **illeciti omissivi**, quando l'obbligo imponeva di tenere un determinato comportamento. Inoltre, si distinguono tra violazione di obblighi di mezzi (o di condotta) e violazione di obblighi di risultato (ottenere un determinato risultato con i mezzi ritenuti più idonei)

L'Adattamento può avvenire attraverso due **procedimenti**:

- c.d **ordinario**, anche detto adattamento mediante riformulazione (o trasformazione), che consiste nella riformulazione delle norme internazionali mediante norme interne corrispondenti
- c.d **speciale**, detto anche adattamento mediante rinvio (o incorporazione), che consiste nell'adozione di una norma interna che rinvia alle norme internazionali e le rende applicabili all'interno dello Stato

Tuttavia, ci sono casi in cui è indispensabile il ricorso ad una combinazione dei due procedimenti quando le norme internazionali non sono auto-applicative (non sono self-executing), cioè non sono complete di tutti gli elementi necessari per poterne consentire l'applicazione in un caso concreto ed hanno bisogno di essere integrate da norme interne statali.

I Soggetti del diritto internazionale

Il territorio e la Sovranità territoriale

Il diritto internazionale regola l'acquisto e la perdita della Sovranità territoriale da parte degli Stati.

L'acquisto della Sovranità territoriale coincide con l'acquisto della personalità giuridica dello Stato. Per quanto riguarda, invece, l'acquisto della Sovranità su territori diversi da quello su cui lo Stato si è originariamente costituito, la dottrina tradizionale tendeva a individuare una serie di c.d. modi di acquisto del territorio:

- occupazione

- accessione
- cessione
- prescrizione
- conquista

Accanto vi sono i c.d. modi di perdita del territorio.

Il territorio dello Stato è definito da confini, o frontiere. La delimitazione del territorio consiste nella precisa individuazione dei confini dello Stato, che può risolversi nella semplice definizione della linea confinaria o nella demarcazione attraverso il tracciamento.

La **Sovranità dello Stato** si estende anche allo **spazio aereo** sovrastante e al **fondo marino** e al relativo **sottosuolo**. Il mare territoriale è una zona di mare in cui si estende la Sovranità territoriale dello Stato costiero. Il mare costituisce una sorta di pertinenza del territorio statale: ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un massimo di dodici miglia. Tuttavia, la Sovranità incontra due limitazioni:

- 1) il passaggio inoffensivo delle navi straniere
- 2) e l'esercizio del potere giurisdizionale

Per quanto concerne le acque interne dei porti, il diritto internazionale non impone allo Stato costiero di garantire un diritto di accesso ai suoi porti alle navi straniere.

Per quanto attiene lo spazio aereo territoriale, è fondamentale la Convenzione di Chicago del 1944 che stabilisce che ogni Stato ha completa ed esclusiva Sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio, il che comporta che non è possibile sorvolare il territorio e il mare territoriale, né farvi scalo senza il suo consenso.

I Soggetti internazionali diversi dagli Stati sovrani

Sono Enti politici territoriali, o a questi assimilabili, la cui soggettività oltre ad essere limitata è anche transitoria:

- le Organizzazioni insurrezionali
- i Governi in esilio
- i Comitati nazionali all'estero
- il Movimento di liberazione nazionale

Non lo è invece la **Santa Sede**, che può definirsi come la suprema organizzazione di governo della Chiesa cattolica romana.

Le Organizzazioni internazionali

Le Organizzazioni internazionali o intergovernative non sono Enti territoriali, ma **Enti funzionali**, creati per svolgere determinate funzioni nell'interesse degli Stati membri.

Costituiscono le più importanti sedi in cui gli Stati negoziano Trattati multilaterali, o comunque, svolgono attività preparatorie alla successiva stipula di Trattati internazionali.

Possono distinguersi in Organizzazioni mondiali o regionali, che a loro volta si distinguono in Organizzazioni politiche o tecniche (o settoriali). Infine, troviamo:

- le **Organizzazioni di cooperazione** (di tipo classico), che sono create per dare stabilità alla cooperazione intergovernativa
- le **Organizzazioni di integrazione** (di tipo sovranazionale), che si identificano nell'Unione europea ed hanno lo scopo ulteriore di favorire una vera e propria integrazione tra gli Stati membri

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), costituita da 193 Stati membri, è un'Organizzazione politica mondiale il cui fine più importante è quello di contribuire a mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Altre organizzazioni mondiali sono collegate con l'ONU mediante accordi internazionali.

Tra le agenzie specializzate dell'ONU si ricordano:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità (WHO)
- l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
- ed altre

Ogni Organizzazione ha diverse funzioni che esercita attraverso i propri organi, che svolgono attività di tipo normativo, operativo, giurisdizionale o di controllo attribuite dai suoi membri mediante il Trattato istitutivo.

Gli **Atti delle organizzazioni internazionali** si distinguono in:

- Atti non vincolanti
- Raccomandazioni internazionali
- e Atti vincolanti, che possono qualificarsi come fonti previste da Accordo e sono distinti in:
 - **Atti a rilevanza interna** (Regolamenti procedurali, Ripartizione delle spese, ecc.)
 - **Atti a rilevanza esterna**, destinanti a produrre effetti nell'ambito del diritto internazionale creando diritti ed obblighi per gli Stati membri

Gli Organi giurisdizionali

La Corte internazionale di giustizia

La **Corte internazionale di giustizia** è un organo collegiale che ha sede all'Aia ed è composto da quindici giudici. La Corte è definito il principale organo giurisdizionale dell'ONU, a cui tuttavia non è attribuita una giurisdizione obbligatoria per la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri dell'ONU, in quanto, sebbene siano obbligati a risolvere pacificamente le loro controversie, restano pur sempre liberi di scegliere il mezzo di soluzione che preferiscono, potendo deferire la soluzione delle loro controversie anche ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti. Il principio di libertà di scelta dei mezzi di soluzione delle controversie internazionali, infatti, è stato ribadito dalla Carte delle Nazioni Unite, che afferma che le parti di una controversia devono perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad Organizzazioni o Accordi regionali od altri mezzi pacifici di loro scelta.

Certi organi dell'ONU e le c.d. istituzioni specializzate possono chiedere pareri alla Corte, i quali non sono vincolanti, ma costituiscono importanti mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.

L'esercizio della **funzione consultiva** incontra i seguenti limiti:

- gli Stati membri non possono mai chiedere un parere alla Corte
- solo l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza dell'ONU possono chiedere pareri alla Corte su qualunque questione giuridica
- gli altri organi dell'ONU possono chiedere pareri solo su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito della loro attività e previa autorizzazione da parte dell'Assemblea generale

Mentre gli Stati non possono chiedere pareri alla Corte, solo gli Stati possono essere parti di un processo (che si svolge in un unico grado di giurisdizione) dinanzi alla Corte, diretto alla soluzione di una controversia attraverso l'emanazione di una sentenza vincolante.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo

La **Corte Europea dei diritti dell'uomo** è un'istituzione internazionale composta da individui indipendenti, istituita al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti per le Alte Parti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dai suoi Protocolli. La competenza della Corte quindi è di tipo consultivo e contenzioso.

La Corte penale internazionale

La Corte penale internazionale ha sede all’Aia e si compone di 18 giudici indipendenti nello svolgimento delle loro funzioni.

La competenza della Corte è limitata ai più gravi crimini di portata internazionale. Vi rientrano:

- il genocidio
- i crimini contro l’umanità
- i crimini di guerra
- il crimine di aggressione

Non vi rientrano, invece, né la tortura, né il terrorismo internazionale in quanto tali.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i Principi generali del diritto internazionale.

In particolare abbiamo visto:

- le Fonti del diritto internazionale
- i Soggetti del diritto internazionale
- gli Organi giurisdizionali

Grazie per l’attenzione!